

Roma, 24 Febbraio 2021 - Prot. 62/2021.

Intepretazione Autetica Confermativa sull'Elemento Perequativo Mensile Regionale nei CC.CC.NN.LL. aderenti all'Ente Bilaterale En.Bi.C.

Questa Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione, En.Bi.C., di seguito anche solo denominata "*Commissione Bilaterale*", ha ricevuto da uno Studio di Consulenti del Lavoro di Varese, Associato ANPIT, la seguente richiesta di conferma sulla modalità applicativa dell'**Elemento Perequativo Mensile Regionale** previsto dalla Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro aderente all'Ente Bilaterale En.Bi.C.:

L'Elemento Perequativo Mensile Regionale è un elemento fisso della Retribuzione Mensile da riconoscere al Lavoratore, utile a tutti i fini retributivi e per la maturazione del T.F.R.?

1) PREMESSE

- A. L'Ente Bilaterale En.Bi.C. è previsto nella seguente Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro:
- a. CCNL "*Vigilanza Privata, Investigazioni e Servizi Fiduciari*" sottoscritto il 15 Ottobre 2015 da ANPIT, CIDEDEC, Confazienda, UNICA, Uniquality con le Organizzazioni Sindacali CISAL SINALV e CISAL Terziario;
 - b. CCNL "*Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi*" sottoscritto il 23 Maggio 2017 da ANPIT e AIAV, CIDEDEC, CONFIMPRENDITORI, PMI Italia, UAI Terziario e UNICA con l'Organizzazione Sindacale CISAL Terziario;
 - c. CCNL "*Marketing*" sottoscritto l'8 Novembre 2017 da ANPIT, CIDEDEC, CONFIMPRENDITORI, UNICA con le Organizzazioni Sindacali CISAL Terziario e Confederazione CISAL;
 - d. CCNL "*Servizi Ausiliari*" sottoscritto il 21 Novembre 2017 da ANPIT, CIDEDEC, CONFIMPRENDITORI, PMI Italia, UAI Terziario e UNICA con le Organizzazioni Sindacali CISAL Terziario e Confederazione CISAL;
 - e. CCNL "*Case di Cura, Servizi Assistenziali e Socio Sanitari*" sottoscritto il 21 Novembre 2017 da ANPIT, CIDEDEC, CONFIMPRENDITORI, PMI Italia, UAI Terziario e UNICA con le Organizzazioni Sindacali CISAL Terziario e Confederazione CISAL;
 - f. CCNL "*Studi Professionali e Agenzie di Assicurazione*" sottoscritto il 31 Gennaio 2018 da ANPIT, CIDEDEC, CONFIMPRENDITORI, PMI Italia, UAI Terziario e UNICA con le Organizzazioni Sindacali CISAL Terziario e Confederazione CISAL;
 - g. CCNL "*Terziario Avanzato*" sottoscritto il 26 Giugno 2018 da ANPIT, CEPI, CIDEDEC, CONFIMPRENDITORI, PMI Italia, UAI-TCS e UNICA con le Organizzazioni Sindacali CISAL Terziario, CIU e Confederazione CISAL;
 - h. CCNL "*Sale Bingo e Gaming Hall*" sottoscritto il 9 Ottobre 2018 da ASCOB, ANIB, ANPIT con le Organizzazioni Sindacali CISAL Terziario e CIU;



Roma, 24 Febbraio 2021 - Prot. 62/2021.

- i. CCNL “Terzo Settore, Enti senza scopo di lucro e Sport” sottoscritto il 27 Settembre 2019 da FENALC, OPES, ANPIT, CIDEDEC, UNICA, ALIM, ANAP, CEPI, CONFIMPREDITORI con le Organizzazioni Sindacali CISAL Terziario, CIU e CONFEDIR;
- j. CCNL “Commercio” sottoscritto il 17 Dicembre 2019 da ANPIT, CIDEDEC, CONFIMPREDITORI e UNICA con CISAL Terziario, con l’assistenza di CISAL, CIU e CONFEDIR;
- B. Tutti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui al punto A. che precede, prevedono, a parziale recupero dei differenziali dei costi della vita regionale e per la tutela delle retribuzioni reali dei Lavoratori, il riconoscimento di un **Elemento Perequativo Mensile Regionale**, da erogare in **13 mensilità**, nel valore indicato dal CCNL di riferimento per la Regione sede abituale di lavoro del Dipendente.
- Ciò, precisamente ai seguenti articoli:
- a. 184 del CCNL “Vigilanza Privata, Investigazioni e Servizi Fiduciarî” del 15 Ottobre 2015;
- b. 200 del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 23 Maggio 2017;
- c. 166 del CCNL “Marketing” del 8 Novembre 2017;
- d. 199 del CCNL “Servizi Ausiliari” del 21 Novembre 2017;
- e. 198 del CCNL “Case di Cura, Servizi Assistenziali e Socio Sanitari” del 21 Novembre 2017;
- f. 206 del CCNL “Studi Professionali e Agenzie di Assicurazione” del 31 Gennaio 2018;
- g. 251 del CCNL “Terziario Avanzato” del 26 Giugno 2018;
- h. 249 del CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall” del 9 Ottobre 2018;
- i. 251 del CCNL “Terzo Settore, Enti senza scopo di lucro e Sport” del 27 Settembre 2019;
- j. 182 del CCNL “Commercio” del 17 Dicembre 2019;
- C. I Contratti Collettivi di cui al punto A. che precede, prevedono che il **trattamento economico contrattuale mensile**, da assumere anche ai fini delle comparazioni in caso di passaggio da altro CCNL, sia composto da:
- a. Paga Base Nazionale Conglobata Mensile;
- b. **Elemento Perequativo Mensile Regionale**;
- c. Indennità di Mancata Contrattazione (in caso di mancato Contratto di Secondo Livello);
- d. Aumenti Periodici d’Anzianità;
- e. Provvigioni o Premi Condizionati, nel caso di Operatori di Vendita.
- D. I Contratti Collettivi di cui al punto A. che precede, prevedono inoltre che l’**Elemento Perequativo Mensile Regionale sia componente** della **Retribuzione Mensile Normale**, al pari della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, gli Aumenti Periodici di Anzianità (c.d. “scatti”), i Superminimi “ad personam” e tutti gli altri Elementi retributivi derivanti dalla Contrattazione Individuale/Collettiva, che siano stati previsti utili per le retribuzioni differite e il T.F.R.



Roma, 24 Febbraio 2021 - Prot. 62/2021.

- E. Nel Titolo VIII dei CCNL di cui al punto A. che precede, avente ad oggetto le Definizioni, la **Retribuzione Mensile Normale** divisa per il divisore convenzionale orario **173**, individua la **Retribuzione Oraria Normale** mentre, per il divisore convenzionale giornaliero **26**, si determina la **Retribuzione Giornaliera Normale**.

2) INTERPRETAZIONE AUTENTICA CONFERMATIVA

Premesso tutto quanto precisato al punto 1) che precede, questa Commissione Bilaterale conferma che l'Elemento Perequativo Mensile Regionale è erogato nella *retribuzione fissa* del Lavoratore, ovvero nella c.d. *parte alta* del cedolino paga (contrattualmente definita "**Retribuzione Mensile Normale**"), con assoggettamento a tutti gli istituti retributivi conseguenti (retribuzione del lavoro supplementare/straordinario/banca delle ore; maggiorazioni per lavoro festivo, riconoscimento delle festività non godute, ecc.), valida per tutte le mensilità previste dai CC.CC.NN.LL. con i relativi criteri di maturazione rateale (n. 13/anno) e utile alla maturazione del T.F.R.

3) EFFICACIA DELLA PRESENTE INTERPRETAZIONE


La presente Interpretazione, essendo confermativa di previsioni contrattuali vigenti, è immediatamente applicabile.

Roma, 24 Febbraio 2021.

La Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione

Il Presidente avv. Fulvio De Gregorio

Rappresentante Datoriale
(Franco Ravazzolo)



Rappresentante Sindacale
(Alice Fioranzato)

